

806.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio della archiviazione)	7
Missioni valedoli nella seduta dell'8 novembre 2000	3	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	7
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Ritiro di proposte di legge)	3, 4	Atti di controllo e di indirizzo	7
Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (Trasmissione di un documento)	4	Disegno di legge n. 7328-bis	8
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissioni di documenti)	4	(Sezione 1 – Articolo 7, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	8, 9
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	4	(Sezione 2 – Articolo 8 ed emendamenti)	21, 22
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 3 – Articolo 9, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	22, 23
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	6	(Sezione 4 – Articolo 12, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	24, 25
Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pena)	7	(Sezione 5 – Articolo 13 ed emendamenti) ..	37, 38
		(Sezione 6 – Articolo 14, emendamenti e subemendamenti)	41, 42
		(Sezione 7 – Articolo 15, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	43, 44

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta dell'8 novembre 2000.**

Aleffi, Angelini, Bordon, Brugger, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Labate, Ladu, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Schietroma, Sica, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita, Vito, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aleffi, Angelini, Bordon, Brugger, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Ladu, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Schietroma, Sica, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita, Vito, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 novembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CARBONI ed altri: « Istituzione delle corti d'appello e delle procure generali

della Repubblica di Bolzano, Taranto e Sassari » (7413);

VOLONTÈ ed altri: « Interventi per favorire il recupero delle terre incolte a rischio ambientale » (7414);

SCALIA: « Disposizioni per l'indicazione del candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri sulle schede elettorali » (7415);

DALLA CHIESA ed altri: « Disposizioni per lo sviluppo del Parco archeologico di Aquileia » (7416);

DEODATO e PISAPIA: « Istituzione ad Abbiategrasso di una sezione distaccata del tribunale di Milano » (7417).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 7 novembre 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

COMINO ed altri: « Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di autonomie provinciali e locali » (7412).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 7 novembre 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:

S. 2168-4367. — SENATORE SPERONI; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 » (*approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (7411).

Sarà stampato e distribuito.

Ritiro di proposte di legge.

Il deputato DALLA CHIESA ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

DALLA CHIESA: « Disposizioni per la valorizzazione del parco archeologico di Aquileia » (6573).

Il deputato DALLA CHIESA ha comunicato di ritirare, anche a nome dell'altro firmatario, la seguente proposta di legge:

DALLA CHIESA e LENTI: « Norme per la valorizzazione del patrimonio archeologico di Aquileia » (6925).

Le proposte di legge saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con lettera in data 7 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 97 del 10 aprile 1997, come modificata dalla legge 14 giugno 1999, n. 184, il documento relativo ai traffici

illeciti e alle ecomafie, approvato dalla Commissione medesima nella seduta del 25 ottobre 2000 (doc. XXIII, n. 47).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, la prima relazione sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati, nel corso del 1998 (doc. CLXXVI, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 7 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia di un'ordinanza emessa in data 4 ottobre 2000 dal Ministro dei trasporti e della navigazione, concernente il differimento dello sciopero nazionale del personale Enac, proclamato dalle organizzazioni sindacali FP-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL dalle ore 10,00 alle ore 14,00 del giorno 6 ottobre 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché

alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già deferite alla stessa in sede primaria:

n. 437 del 12-25 ottobre 2000 (doc. VII, n. 964), con la quale dichiara:

che non spetta allo Stato, senza previa comunicazione alla regione autonoma Valle d'Aosta dell'avvio del procedimento, annullare, ai sensi dell'articolo 82, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, una autorizzazione rilasciata, in base all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dalla medesima regione; conseguentemente annulla il decreto del direttore generale dell'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali ed ambientali 29 ottobre 1996, impugnato con il ricorso in epigrafe (*alla VIII Commissione*);

n. 440 del 12-25 ottobre 2000 (doc. VII, n. 965), con la quale dichiara:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 111 della Costituzione, dalla Corte di assise di Nuoro, con l'ordinanza in epigrafe;

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 500, commi 2-*bis* e 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 111 della Costituzione, dalla Corte di assise di Nuoro, con l'ordinanza in epigrafe (*alla II Commissione*);

n. 441 del 12-26 ottobre 2000 (doc. VII, n. 966), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici), come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91 (Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 35, primo comma, della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe (*alla XIII Commissione*);

n. 450 del 23-31 ottobre 2000 (doc. VII, n. 967), con lettera in data 31 ottobre 2000, con la quale dichiara:

a) la illegittimità costituzionale dell'articolo 6, quarto alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere nominato sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco;

b) in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'articolo 61, numero 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto alla carica di sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco (*alla I Commissione*);

n. 451 del 23-31 ottobre 2000 (doc. VII, n. 968), con la quale dichiara:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 (Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato), sollevate, in riferimento agli articoli 76, 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tri-

bunale amministrativo regionale del Lazio, con le sei ordinanze indicate in epigrafe (*alla XI Commissione*);

n. 454 del 23 ottobre – 2 novembre 2000 (doc. VII, n. 969), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 140 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Palermo con la ordinanza in epigrafe (*alla II Commissione*);

n. 459 del 23 ottobre – 2 novembre 2000 (doc. VII, n. 970), con lettera in data 2 novembre 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), limitatamente alle parole: « e privati » (*alla XI Commissione*).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 6 novembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Autorità portuale di Bari, per gli esercizi dal 1995 al 1999 (doc. XV, n. 297);

Autorità portuale di Venezia, per gli esercizi dal 1998 e 1999 (doc. XV, n. 298).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 25 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre

1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 ottobre 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del commercio con l'estero.

Il ministro del commercio con l'estero, con lettera in data 3 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100, recante « Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero », la relazione sullo stato di attuazione della legge stessa per l'anno 1999 (doc. LXXXV, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro della sanità.

Il ministro della sanità, con lettera del 6 novembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interpellanza n. 2/02108, nella seduta dell'Assemblea del 2 dicembre 1999, concernente la rivalutazione del sussidio in favore degli Hanseniani.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione XII (affari sociali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 novembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300, l'atto di indirizzo per il periodo 2001-2003 relativo agli obiettivi e alle attività delle agenzie fiscali.

Tale atto è stato trasmesso alla VI Commissione permanente (Finanze).

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 6 novembre 2000, il deputato Amedeo MATACENA ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Reggio Calabria, n. 1665/99 R.G.N.R. — 4584/00 R.G.G.I.P.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera del 2 novembre 2000, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione,

costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 26 ottobre 2000, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Massimo D'ALEMA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 settembre 1998, n. 337, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze) che dovrà esprimere il proprio parere entro l'8 dicembre 2000. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 novembre 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001) (7328-BIS)

(A.C. 7328-bis – sezione 1)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe 87 3 a) e 87 3 c), è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di « mobili e macchine ordinarie di ufficio » di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i « coefficienti di ammortamento », destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

3. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

4. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro all'Organismo comunitario della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

5. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo del-

l'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

6. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

Sopprimerlo.

* **7. 1.** (ex 6. 37.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Sopprimerlo.

* **7. 2.** (ex 6. 51). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali *con le seguenti:* Alle imprese come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 10 ottobre 1997.

* **7. 3.** (ex 6. 18). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali *con le seguenti:* Alle piccole e medie imprese.

7. 4. (ex 6. 17). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ai soggetti titolari di reddito d'impresa *aggiungere le seguenti:* nonché alle imprese agricole.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

7. 5. (ex 6. 13). Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli, Cosentino.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: esclusi gli enti non commerciali.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

7. 6. (ex 6. 32). Frosio Roncalli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: esclusi gli enti non commerciali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

7. 51 (ex 6. 87). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati Lucchese, Savelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: esclusi gli enti non commerciali.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 400 miliardi;

2002: — 500 miliardi;

2003: — 450 miliardi.

7. 58. (ex 6. 85). Lumia, Cento, Bielli, De Benetti, Fumagalli, Galletti, Gardiol, Leccese, Nardini, Olivo, Paissan, Proccacci, Scalia, Turroni, Vignali.

Al comma 1, sopprimere le parole: , esclusi gli enti non commerciali.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 200.000;

2002: — 350.000;

2003: — 450.000.

* **7. 61.** (ex 6. 44). Bielli, Vignali, Marco Fumagalli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: esclusi gli enti non commerciali.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 200 miliardi;

2002: — 350 miliardi;

2003: — 450 miliardi.

* **7. 59.** (ex 6. 45). Lucà, Chiusoli, Soda, Capitelli, Ruzzante, Giovanni Bianchi, Vozza, Giacco, Battaglia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: 2006 *con la seguente:* 2002.

7. 7. (ex 6. 36). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: 2006 *con la seguente:* 2003.

7. 8. (ex 6. 35). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da nelle aree fino a 87 3 c).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

7. 9. (ex 6. 34). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nelle aree territoriali fino a: 87 3 c) con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

7. 10. (ex 6. 19). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe 87.3.a) e 87.3.c) con le seguenti: depresse, come individuate dalla legge 488/99, articolo 27, comma 16.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1988, articolo 1, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 400.000;

2002: — 533.000;

2003: — 400.000.

7. 60. (ex 6. 48. seconda versione) Di Fonzo, Chiamparino, Sales, Ventura, Susini, Di Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui alle deroghe 87 3 a) e 87 3 c) con le seguenti: definite dall'articolo 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, in quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE),

n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5b) e in quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87.3.c del Trattato di Roma, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nella regione Abruzzo.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, apportate le seguenti variazioni:

2001: — 80.000;

2002: — 60.000;

2003: — 40.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

7. 11. (ex 6. 14). Marzano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui alle deroghe 87.3a) e 87.3c) con le seguenti: definite dall'articolo 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, in quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5b) e in quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87.3.c del Trattato di Roma, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nella regione Abruzzo.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.

7. 12. (ex 6. 10). Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui alle deroghe 87.3a) e 87.3c)

con le seguenti: definite dall'articolo 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, in quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5b) e in quelle rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 87.3.c del Trattato di Roma, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nella regione Abruzzo.comunitaria in materia di aiuti di Stato, nella regione Abruzzo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

7. 13. (ex 6. 71. e 6. 70). Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui alle deroghe 87 3 a) e 87 e c) *con le seguenti:* definite dal comma 16, dell'articolo 27, della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5 b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87 3 c) del Trattato di Roma, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 6, 11, 12 e 13.

7. 14. (ex 6. 23). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 1 dopo le parole: di cui alle deroghe 87 3 a) e 87 3 c) *aggiungere le*

seguenti: e alle imprese situate nelle zone di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n.448.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti modifiche:

2001: — 30.000;

2002: — 20.000;

2003: — 15.000.

Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici.

7. 75. (ex 6. 92). Testa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e 87 3 c), *aggiungere le parole:* , e nell'area lagunare fino alla foce del Po.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

7. 15. (ex 6. 8). Alberto Giorgetti.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel graduare la misura di sostegno da riconoscere alle diverse tipologie di investimento, la misura massima di agevolazione è riconosciuta esclusivamente alle tipologie finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo di risorse naturali, al risparmio energetico ed alla sicurezza del lavoro.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Con uno o più decreti il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, saranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni, con particolare riferimento al rispetto delle norme in materia di tutela

ambientale e della sicurezza sul lavoro da parte dei soggetti beneficiari delle predette agevolazioni.

* **7. 76.** (ex * 6. 93). Cambursano.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel graduare la misura di sostegno da riconoscere alle diverse tipologie di investimento, la misura massima di agevolazione è riconosciuta esclusivamente alle tipologie finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo di risorse naturali, al risparmio energetico ed alla sicurezza sul lavoro.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, saranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni, con particolare riferimento al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale e sicurezza sul lavoro da parte dei soggetti beneficiari delle predette agevolazioni.

***7. 62.** (ex * 6. 88). Turrone, Scalia, Pisan.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il credito di imposta di cui al periodo precedente è ridotto del 50 per cento per gli investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità Europee alle deroghe 92.3.c).

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 600.000;

2002: — 450.000;

2003: — 300.000.

7. 16. (ex 6. 4). Aracu.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

7. 17. (ex 6. 77. e 6. 66). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras, Alberto Giorgetti, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

7. 18. (ex 6. 26). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 1 sostituire il terzo periodo con il seguente: Il credito d'imposta è cumulabile, entro i massimali previsti dalla Carta degli aiuti di Stato per l'Italia, con altri regimi di aiuto a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 80.000;

2002: — 60.000;

2003: — 40.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

7. 19. (ex 6. 15). Marzano.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il credito di imposta è cumulabile, entro i massimali previsti dalla Carta degli aiuti di Stato per l'Italia, con

altri regimi di aiuto a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3.

7. 56. (ex 6. 9). Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il credito di imposta è cumulabile, entro i massimali previsti dalla Carta degli aiuti di Stato per l'Italia, con altri regimi di aiuto a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

7. 20. (ex 6. 68. e 6. 67). Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il credito di imposta è cumulabile, entro i massimali previsti dalla Carta degli aiuti di Stato per l'Italia, con altri regimi di aiuto a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11.

7. 21. (ex 6. 25). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatto salvo lo sgravio contributivo integrale di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 488.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

7. 22. (ex 6. 69). Pace, Antonio Pepe.

Al comma 2 sostituire i primi due periodi con il seguente:

I nuovi investimenti sono determinati ai sensi del comma 2, articolo 3, del decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133 e dalla circolare esplicativa del decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

7. 23. (ex 6. 16). Marzano.

Al comma 2, sostituire i primi due periodi con il seguente:

I nuovi investimenti sono determinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, e dalla circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

7. 24. (ex 6. 46). Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Al comma 2, sostituire i primi due periodi con il seguente:

I nuovi investimenti sono determinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, e circolare esplica-

tiva del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

7. 25. (ex 6. 74. e 6. 75). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras, Alberto Giorgetti, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 2, sostituire i primi due periodi con il seguente:

I nuovi investimenti sono determinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, e dalla circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.

7. 26. (ex 6. 21). Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: esclusi i costi relativi fino alla fine del comma, con le seguenti: escluso il mobilio e analoghe attrezzature di ufficio, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni, nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta relativamente alla stessa categoria merceologica degli investimenti in oggetto. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della

normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

***7. 63.** Malagnino, Faggiano, Luongo, Stanisci, Mastroluca, Abaterusso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: esclusi i costi relativi fino alla fine del comma, con le seguenti: escluso il mobilio e analoghe attrezzature di ufficio, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni, nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta relativamente alla stessa categoria merceologica degli investimenti in oggetto. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

***7. 64.** Bastianoni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: esclusi i costi relativi fino alla fine del comma, con le seguenti: escluso il mobilio e analoghe attrezzature di ufficio, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni, nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta relativamente alla stessa categoria merceologica degli investimenti in oggetto. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, si as-

sume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

***7. 65.** Rossiello, Leccese.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: esclusi i costi relativi fino alla fine del comma, con le seguenti: escluso il mobilio e analoghe attrezzature di ufficio, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni, nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta relativamente alla stessa categoria merceologica degli investimenti in oggetto. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

***7. 66.** Servodio, Molinari.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere dalla parola: nonché fino alla fine del periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

7. 27. (ex 6. 33). Frosio Roncalli.

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: nonché gli ammortamenti dedotti

nel periodo d'imposta, aggiungere le seguenti: esclusi gli ammortamenti anticipati.

Segue compensazione del Gruppo UDEUR.

7. 28. (ex 6. 82). Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: relativi a beni d'investimento aggiungere le seguenti: della stessa categoria e.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

7. 29. (ex 6. 27). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: relativi a beni d'investimento sono aggiunte le seguenti: della stessa categoria e.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

7. 30. (ex 6. 73. e 6. 78). Contento, Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

7. 31. (ex 6. 28). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

7. 32. (ex 6. 79. e 6. 72). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 5 per cento.

7. 93. Bonato, Giordano, De Cesaris, Edo Rossi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

« 2-bis. Nel caso di società di capitali, cooperative, consorzi o società consortili, aventi per oggetto l'erogazione di servizi alle piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio associate, per nuovi investimenti si intendono anche le spese relative a più esercizi di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, limitatamente alle spese relative a indagini di mercato, studi di fattibilità economico-finanziaria, definizione strategie di marketing di gruppo, progettazione servizi gestionali, amministrativi e di marketing, progettazione *lay-out* espositivi e catalogo prodotti/servizi del gruppo. A tali soggetti il credito di imposta di cui al comma I è attribuito anche per investimenti effettuati nelle restanti aree del territorio nazionale, con le modalità e i criteri del regime di aiuti *de-minimis* ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

7. 33. (ex 6. 76). Mazzocchi, Pezzoli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel caso di società di capitali, cooperative, consorzi o società consortili aventi per oggetto l'erogazione di servizi alle piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio associate, per nuovi investimenti si intendano anche le spese relative a più esercizi di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, limitatamente alle spese relative a indagini di mercato, studi di fattibilità economico-finanziaria, definizione strategie di marketing di gruppo, progettazione servizi gestionali, amministrativi e di marketing, progettazione *lay-out* espositivi e catalogo

prodotti/servizi del gruppo. A tali soggetti il credito di imposta di cui al comma I è attribuito anche per investimenti effettuati nelle restanti aree del territorio nazionale, con le modalità e i criteri del regime di aiuti *de-minimis*.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

7. 34. (ex 6. 94). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel caso di società di capitali, consorzi a società consortili, aventi per oggetto l'erogazione di servizi a imprenditori commerciali associati, per nuovi investimenti si intendono anche le spese di cui all'articolo 74, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente alle spese relative a indagini di mercato, studi di fattibilità economico-finanziaria, definizione di strategie di vendita di gruppo, progettazione di servizi gestionali, amministrativi e di vendita, progettazione di spazi espositivi e catalogo prodotti o servizi del gruppo.

Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici.

7. 74. (ex 6. 91). Monaco.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

***7. 35.** (ex 6. 59. e 6. 60). Mazzocchi, Armani, Pezzoli, Marras, Scarpa Bonazza Buora, Vitali.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

***7. 36.** (ex 6. 30 e 6. 31). Martinelli, Stefani, Donner, Chiappori, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

***7. 52.** (ex 6. 42). Volontè, Teresio Delfino, Grillo, Cutrufo.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

***7. 55.** (ex 6.55). Bastianoni.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: esclusivamente con le seguenti: o può essere chiesto a rimborso.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

7. 37. (ex 6. 62). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: , ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le seguenti: delle imposte sui redditi.

7. 38. (ex 6. 81) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn.1 e 6.

7. 39. (ex 6. 29). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

7. 40. (ex 6. 80 e 6. 63). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras, Alberto Giorgetti, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino a: all'agevolazione.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

7. 41. (ex 6. 64). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 5, secondo periodo sopprimere le parole da: se nel periodo fino alla fine del periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

7. 42. (ex 6. 65). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

A tal fine dovrà essere prestata apposita fidejussione pari al credito d'imposta per cinque anni a partire dal periodo d'imposta in cui il credito viene attribuito.

7. 43. (ex 6. 39). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole da: « per le iniziative ubicate » fino a: « istituti di credito interessati » sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici.

7. 57. (ex 6. 89). Testa.

Sopprimere il comma 6.

7. 44. (ex 6. 50). Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: da emanare entro sessanta giorni con le seguenti: da emanare entro quarantacinque giorni.

7. 68. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: da emanare entro sessanta giorni con le seguenti: da emanare entro novanta giorni.

7. 45. (ex 6. 20). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: da emanare entro sessanta giorni con le seguenti: da emanare entro trenta giorni.

7. 67. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: dopo con la seguente: entro.

7. 69. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: almeno.

7. 78. Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: nove mesi.

7. 70. Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: finalizzate fino a: di effettuare con le seguenti: dirette da una verifica delle qualità degli investimenti realizzati e ad.

7. 71. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: alla valutazione aggiungere le seguenti: ed al monitoraggio.

7. 72. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: anche al fine di valutare l'opportunità con le seguenti: e dell'opportunità.

7. 73. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I progetti di investimento di cui al primo comma sono soggetti al parere di compatibilità programmatica della Regione sul cui territorio ricadono i progetti stessi. L'attuazione di tali progetti di investimento è soggetta a monitoraggio e verifica. A tal fine i competenti ministeri forniscono alle regioni interessate tutti i relativi dati secondo le procedure da definirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato da approvarsi previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

***7. 53** (ex 6. 84). Teresio Delfino, Volonté, Cutrufo, Tassone, Grillo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I progetti di investimento di cui al primo comma sono soggetti al parere di compatibilità programmatica della Regione sul cui territorio ricadono i progetti stessi. L'attuazione di tali progetti di investimento è soggetta a monitoraggio e verifica. A tal fine i componenti ministeri forniscono alle regioni interessate tutti i relativi dati secondo le procedure da definirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e

dell'industria, del commercio e dell'artigianato da approvarsi previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

***7. 54.** (ex 6. 43). Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 2, comma 7, della legge 21 maggio 1998, n. 164, relativo al prestito d'onore, dopo le parole: « in mobilità o in cassa integrazione o che si svolgono lavori socialmente utili » sono aggiunte le parole: « o disoccupati ».

7. 46 (ex 6. 41). Grillo, Teresio Delfino.

Nella rubrica, sostituire la parola: svantaggiate con la seguente: depresse.

***7. 48.** (ex 6. 61 e 6. 58). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Contento, Pepe, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Alla rubrica, sostituire la parola: svantaggiate con la seguente: depresse.

***7. 49.** (ex 6. 24). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli Galli.

Nella rubrica, sostituire la parola: svantaggiate con la seguente: depresse.

***7. 50.** (ex 6. 12. e 6. 11). Marzano, Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto di strumenti musicali da parte delle università e delle istituzioni scolastiche).

1. Alle Università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 2002, uno strumento musicale, nuovo di fabbrica, è ri-

conosciuto un contributo statale pari a lire 300.000, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito d'imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le modalità di ammissione al beneficio, nonché le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo.

3. Il contributo di cui al presente articolo è erogato nel limite massimo di dieci miliardi. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001 possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 5.000;

2002: — 5.000.

7. 01. (ex 6. 03). Mazzocchi, Pezzoli, Bono.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. All'articolo 2, comma 11, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole « non inferiori » sono sostituite dalle seguenti: « congrui rispetto ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU.

7. 02. (ex 6. 01). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo.

(A.C. 7328-bis — sezione 2)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

(Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale).

1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali, determinato ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere escluso dalla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del medesimo testo unico e assoggettato separatamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni dei commi successivi.

2. L'imposta è commisurata al reddito di cui al comma 1 con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del citato testo unico delle imposte sui redditi; si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e dell'articolo 91-bis del citato testo unico.

3. L'imposta è versata, anche a titolo d'acconto, con le modalità e nei termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in acconto e le ritenute d'acconto sui proventi che concorrono a formare il reddito di cui al comma 1 sono scomputati dall'imposta ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del citato testo

unico delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. La perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, con le regole stabilite dall'articolo 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

5. Il regime di cui al comma 1 è applicato su opzione revocabile. L'opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi e hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.

6. Ai fini dell'accertamento si applica l'articolo 40, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Gli utili dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1, se prelevati dal patrimonio dell'impresa, costituiscono per l'imprenditore redditi ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi e per essi spetta il credito d'imposta secondo i criteri dell'articolo 14 di detto testo unico; si applicano gli articoli 105, 105-bis e 106-bis dello stesso testo unico. A tal fine nella dichiarazione dei redditi va indicato separatamente il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio netto.

8. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.

9. In caso di revoca, si considerano prelevati gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime di cui al comma 1.

10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi da 7 a 9 si applicano al titolare dell'impresa e ai collaboratori in

proporzione alle quote di partecipazione agli utili determinate secondo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

11. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, su opzione, anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice. In tal caso, dette società sono considerate soggetti passivi d'imposta assimilati alle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.

12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2000.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8. (ex articolo 7).

(Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

8. 5-bis. (ex 7. 1). Bonato, Giordano, De Cesari.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, sopprimere la lettera a).

8. 5. (ex 7. 9). Carazzi.

Al comma 1, dopo la parola: 917 aggiungere la seguente: non e dopo le parole: testo unico e aggiungere le seguenti: non può essere.

8. 1. (ex 7. 6). Malavenda.

Al comma 1, dopo la parola: 917 aggiungere la seguente: non.

8. 2. (ex 7. 7). Malavenda.

Al comma 2, dopo le parole: imposte sui redditi aggiungere le seguenti: ridotta di 5 punti percentuali.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

8. 3. (ex 7. 3). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 4, sopprimere le parole: , ma non oltre il quinto.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

8. 4. (ex 7. 4). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

(A.C. 7328-bis — sezione 3)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi).

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: « , la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi » sono soppresse, e le parole: « sono soggette » sono sostituite dalle seguenti: « è soggetta ».

2. All'articolo 13 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: « Gli autoveicoli, i rimorchi e gli autoscafi » sono sostituite dalle seguenti: « Gli autoveicoli e i rimorchi » e le parole: « su

strade, aree od acque pubbliche » sono sostituite dalle seguenti: « su strade od aree pubbliche ».

3. La tariffa E allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è soppressa.

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 per la determinazione del reddito d'impresa, le spese sostenute per ottemperare agli obblighi derivanti dalle norme in materia di sicurezza delle navi esercenti la pesca professionale, ivi compreso l'adeguamento strutturale e strumentale, possono essere dedotte fino al 100 per cento del costo complessivo sostenuto come risulta dal registro dei beni ammortizzabili. Agli stessi fini, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione delle navi che esercitano la pesca professionale possono essere dedotte nel limite del 25 per cento. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei tre esercizi successivi. I costi relativi ai lavori di manutenzione delle carene e degli attrezzi da pesca sono interamente deducibili nell'esercizio in cui sono stati sostenuti.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 146 del 1980, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 10.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000.

9. 01. (già 4. 55.) (ex 4. 1.) Tattarini, Ferrari.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Per la determinazione del reddito d'impresa, le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2000 per ottemperare agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza delle navi che esercitano la pesca professionale, ivi compreso l'adeguamento strutturale e strumentale, possono essere dedotte nella misura del 100 per cento del costo complessivo sostenuto, quale risulta dal registro dei beni ammortizzabili. Agli stessi fini, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione delle navi che esercitano la pesca professionale possono essere dedotte nel limite del 25 per cento. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei tre esercizi successivi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

9. 02. (già 4. 40.) (ex 4. 83.) Grillo, Teresio Delfino, Bono.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
9. 03 DELLA COMMISSIONE

Sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 90 per cento.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo 9. 03 alla parte consequenziale, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 75.000;
2002: - 85.000;
2003: - 85.000.

0. 9. 03. 1. Grillo, Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone.

Sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo 9. 03 alla parte consequenziale, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 65.000;

2002: - 75.000;

2003: - 75.000.

0. 9. 03. 2. Grillo, Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone.

Sostituire la parola: costiera con la seguente: professionale.

Seguono compensazioni del Gruppo-Misto CDU.

0. 9. 03. 3. Grillo, Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone.

Aggiungere il seguente comma:

All'articolo 7, comma 5, della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, dopo le parole: « agli operatori agricoli » sono aggiunte le seguenti: « ai pescatori, singoli e associati, assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250 ».

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo 9. 03 aggiungere la seguente parte consequenziale:

all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 20.000;

2002: - 20.000;

2003: - 20.000.

0. 9. 03. 4. Giancarlo Giorgetti, Bono, Armani, Possa, Marras, Pezzoli, Scaltritti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera).

Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, modificare gli importi come segue:

2001: - 55.000;

2002: - 60.000;

2003: - 60.000.

9. 03. La Commissione.

(A.C. 7328-bis - sezione 4)

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 12.

(Disposizioni in materia di base imponibile IRAP).

1. Nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 350.000.000;

b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;

c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;

d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.

4-ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano la deduzione di cui al comma 4-bis sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale »;

b) all'articolo 10-bis, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390 ».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

(Disposizioni in materia di base imponibile IRAP).

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale sugli immobili relativi all'esercizio delle predette attività ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 10.000;

2002: - 7.500;

2003: - 5.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

12. 1 (ex 10. 45.) De Ghislanzoni, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione » inserire le seguenti: « , aumentato dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 40.000;

2002: - 40.000;

2003: - 40.000.

12. 36. (ex 10. 30.) *(seconda versione).* Domenico Izzo, Bono, Conte, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) All'articolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole « relative agli apprendisti », sono aggiunte le seguenti: « ai disabili ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

12. 2. (ex 10. 18.) Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone, Grillo.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) All'articolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole « relative agli apprendisti, » aggiungere le seguenti: « ai disabili ».

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.

12. 3. (ex 10. 021.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiaco.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) All'articolo 11, dopo il comma 1, lettera b), numero 6, è inserita la seguente lettera: « c) per le aziende che gestiscono attività radiotelevisive in ambito locale, non si applicano le limitazioni di cui alla lettera b).

12. 5. (ex 10. 54.) Iacobellis.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono esclusi in ogni caso i contributi e le somme erogate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.

12. 6. (ex 10. 47.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme

erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.

12. 32. (ex 10. 41.) Scalia, Cento.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 11, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: « sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle regioni, e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:

2001: — 50.000.000.

12. 31. (ex 10. 26.) Guerra, Campatelli, Vigneri, Massa, Di Rosa, Rava, Bielli.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 11, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

12. 7. (ex 10. 1.) Savarese.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 11, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

12. 8. (ex 10. 3.) Becchetti.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 11, comma 3, è aggiunto alla fine il seguente periodo: « Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale ».

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

12. 9. (ex 10. 43.) Alessandro Rubino, Possa.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 16, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Per i primi 300 milioni di base imponibile l'aliquota ordinaria è ridotta dell'1 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 8 e 6.

12. 10 (ex 10. 52.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 16, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Per i primi 300 milioni di base imponibile l'aliquota ordinaria è ridotta dello 0,5 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 8, 12 e 6.

12. 11 (ex 10. 51.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, alinea, sostituire le parole da: sono ammessi in deduzione dalla base imponibile *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* sono

ammesse in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 10.000.000.

* **12. 12** (ex 10. 32.) Contento, Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, alinea, sostituire le parole da: sono ammessi in deduzione dalla base imponibile *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* sono ammesse in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 10.000.000.

* **12. 13** (ex 10. 33.) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti.

Al comma 1 lettera a) capoverso 4-bis, alinea, sostituire le parole da: in deduzione *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* in detrazione dall'imposta, fino a concorrenza, lire 500.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 8 e 6.

12. 14 (ex 10. 50.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Alla lettera a), capoverso 4-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) lire 20.000.000 se la base imponibile non supera 200.000.000;

Conseguentemente sopprimere le lettere b), c), d).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11 e 6.

12. 16. (ex 10. 46.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) lire 12.000.000 se la base imponibile non supera i 350.000.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

12. 19. (ex 10. 39.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, alla lettera a), sostituire la cifra: 10.000.000 con la seguente: 100.000.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera b), sostituire la cifra: 7.500.000 con la seguente: 75.000;

alla lettera c), sostituire la cifra: 5.000.000 con la seguente: 50.000;

alla lettera d) sostituire la cifra: 2.500.000 con la seguente: 25.000.

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

12. 17. (ex 10. 27.) Malavenda.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, alla lettera a), sostituire la cifra: 10.000.000 con la seguente: 100.000.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera b), sostituire la cifra: 7.500.000 con la seguente: 75.000;

alla lettera c), sostituire la cifra: 5.000.000 con la seguente: 50.000;

alla lettera d) sostituire la cifra: 2.500.000 con la seguente: 25.000.

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).

12. 34. (ex 10. 28.) Malavenda.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, alla lettera a), sostituire la cifra: 10.000.000 con la seguente: 100.000.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis:

alla lettera b), sostituire la cifra: 7.500.000 con la seguente: 75.000;

alla lettera c), sostituire la cifra: 5.000.000 con la seguente: 50.000;

alla lettera d) sostituire la cifra: 2.500.000 con la seguente: 25.000.

12. 18. (ex 10. 29.) Malavenda.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, alla lettera a) sostituire la cifra: 350.000.000 con la seguente: 360.000.000.

Conseguentemente, sopprimere le lettere b), c), d).

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 5 e 6.

12. 15. (ex 10. 20.) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:

b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 355.000.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

12. 20. (ex 10. 37.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, i seguenti capoversi:

4-quater. Sono in ogni caso ammessi in deduzione i compensi corrisposti ai nuovi dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'incremento del numero di lavoratori dipendenti è calcolato rispetto alla base occupazionale costituita dalla media di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, occupati nel periodo tra il 10 ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000.

4-quinquies. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 10.000;

2002: — 20.000;

2003: — 25.000.

12. 21. (ex 10. 34.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: diritto allo studio universitario aggiungere le seguenti: nonché dalle università.

Conseguentemente, tabella C, voce: Ministero dell'università e della ricerca scien-

tifica e tecnologica, legge n. 245 del 1990, modificare gli importi come segue:

2001: — 5.000;

2002: — 5.000;

2003: — 5.000.

12. 22 (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex 10. 19). Bracco, Grignaffini, Petrella, Soave.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: 2 dicembre 1991, n. 390 aggiungere le seguenti: Sono inoltre escluse dalla base imponibile gli interessi passivi relativi ai mutui per l'acquisto dello studio o delle attrezzature professionali da parte dei lavoratori autonomi.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

12. 23 (ex 10. 36). Alberto Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

c) all'articolo 41, commi 2 e 3, sono soppresse le parole « per il 1998 e 1999 »;

d) all'articolo 42, comma 7, primo periodo, le parole: « per gli anni 1998 e 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 1998 al 2002 » e al medesimo comma, secondo periodo, la parola: 2000 è *sostituita della parola: 2003.*

12. 33 (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex 10. 12) Detomas, Caveri, Brugger, Zeller, Widmann.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, sono esenti per il triennio 2001-2004 dall'IRAP.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

12. 24 (ex 10. 35). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, l'aliquota IRAP per tutte le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano l'attività di pesca marittima o di allevamento di pesci, molluschi e crostacei marini e lagunari, è fissata nella misura dell'1,9 per cento da calcolarsi sul valore della produzione netta. Dalla base imponibile IRAP è ammessa la deducibilità del 50 per cento dei costi per il personale.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

12. 28 (ex 10. 44). Scaltritti, Marras, Amato, Scarpa Bonazza Buora, Collavini, de Ghislanzoni, Betucci, Leone, Pezzoli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, l'aliquota IRAP « Imposta regionale sulle attività produttive » per tutte le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano l'attività di pesca marittima o di allevamento di pesci, molluschi e crostacei marini e lagunari, è fissata nella misura dell'1,9 per cento da calcolarsi sul valore della produzione netta. Dalla base imponibile IRAP è ammessa la deducibilità del 50 per cento dei costi per il personale.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

12. 29 (ex 10. 13). Grillo, Teresio Delfino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli importi dovuti per l'imposta regionale sulle attività produttive dalle società cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti richiamati all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono imputabili alle riserve preesistenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

12. 25 (ex 10. 15). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

12. 26 (ex 10. 16). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'aliquota da applicare per la base imponibile IRAP a carico dei lavoratori autonomi è ridotta dello 0,50 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

12. 27 (ex 10. 38). Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'aliquota del 5,4 per cento, si applica fino al periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003, per i periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento ».

12. 30 (ex 10. 24). Carazzi, Pistone.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'Irap è deducibile ai fini delle imposte sul reddito.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

12. 35. (vedi 10. 53). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Modifica alla disciplina dei versamenti ICI) — 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 di giugno, per il periodo di possesso del primo semestre, pari al cinquanta per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dello aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. La seconda rata dal 1° al 20 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti postali su moduli di conto corrente conformi al modello indicato con circolare ministeriale 96-E/1999 ».

12. 013 (ex 10. 05). Benvenuto, Pistone, Rabbito.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Semplificazioni per l'IN-VIM decennale). — 1. Gli immobili assoggettati all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, il cui valore finale al 31 ottobre 1991 sia stato determinato con i criteri automatici indicati nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 299 del 1991 o per i quali sia stata richiesta l'applicazione dei medesimi criteri, non sono soggetti all'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

2. Per gli immobili indicati nel comma 1, il cui valore finale al 31 ottobre 1991 non sia stato determinato con criteri automatici di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 299 del 1991, convertito nella legge n. 363 del 1991, in luogo dell'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 può essere applicata un'imposta sostitutiva pari allo 0,2 per cento del valore finale dichiarato o definitivamente accertato al 31 ottobre 1991. In tal caso, non è dovuta la dichiarazione di cui all'articolo 18 del citato decreto n. 643 del 1972 e il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato entro il 31 gennaio 2002, con le modalità stabilite da apposito decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2001.

3. Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi, il contenzioso e per quant'altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 30;

2002: — 20;

2003: — 20.

12. 014 (ex 10. 06). Benvenuto, Pistone, Agostini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo) — 1. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti

politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

12. 01 (ex 10. 07). Volontè, Delfino Teresio, Cutrufo, Grillo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). — 1. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

12. 02 (ex 10. 023). Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico

radiotelevisivo). — 1. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000«

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

12. 03 (ex 10. 022). Chiappori, Martinelli, Stefani, Donner, Giorgetti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo) — 1. La lettera e) dell'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 è sostituita dalla seguente:

« e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

12. 04 (ex 10. 020). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (*Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo*) — 1. La lettera *e*) dell'articolo 16, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 è sostituita dalla seguente:

«*e*) strutture ricettive di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

12. 05 (ex 10. 012). Mazzocchi, Armani.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (*Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo*) — 1 All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

«*e*) strutture ricettive di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della

legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

12. 06 (ex 10. 016). Contento, Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (*Ritenute su pagamenti effettuati mediante pignoramento*) — 1. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché l'articolo 11, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In tal caso, il pagamento deve essere effettuato soltanto per l'importo risultante dall'applicazione della ritenuta alla fonte.

2. Il pagamento che ha per oggetto valori è eseguito previa corresponsione da parte del creditore pignoratizio dell'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

3. Se il pagamento è eseguito mediante pignoramento presso terzi, le somme corrisposte sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura pari all'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In tal caso, il terzo pignorato, previa acquisizione delle generalità anagrafiche del creditore e del codice fiscale dello stesso, paga la somma dovuta al netto di un importo corrispondente alla predetta ritenuta, salvo che il creditore pignoratizio dichiari che le somme dovute sono relative alla propria attività d'impresa. Rimangono fermi a carico del debitore tutti gli adempimenti del sostituto d'imposta.

Conseguentemente all'articolo 80, Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 5.000;

2001: — 5.000;

2002: — 5.000.

12. 015 (ex 10. 08). Benvenuto, Pistone, Repetto, Agostini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (*Vidimazione dei libri sociali*) — 1. Alla nota n. 3 dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: « La tassa può essere corrisposta nelle medesime misure forfetarie anche dalle società cooperative e dalle società di mutua assicurazione per la numerazione e la bollatura dei propri libri e registri ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 20;

2002: — 10;

2003: — 10.

12. 016 (ex 10. 09). Benvenuto, Pistone, Rabbito, Agostini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (*Ritenute sugli interessi dei depositi e conti correnti bancari*) — 1. All'articolo 35, quarto comma, del decreto legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, non si applicano se l'acconto versato sia inferiore

a quello dovuto ai sensi del comma 1 ma non inferiore alle ritenute dovute per il periodo d'imposta cui l'acconto si riferisce. ».

2. All'articolo 43-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: « Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi » sono sostituite dalle seguenti parole: « Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute sugli interessi dei depositi e conti correnti bancari risultanti dalla dichiarazione dei redditi ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 300;

2002: — 300;

2003: — 300.

12. 017. (ex 10. 010). Pistone, Benvenuto, Agostini, Rabbito.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. 1. A decorrere dall'anno 2002 è esercitato il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 10 miliardi di lire. Detti controlli saranno esercitati almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cinquanta miliardi ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. A tal fine è autorizzato il potenziamento dell'amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili.

12. 011 (ex 10. 23) Carazzi, Pistone.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (*Disposizioni fiscali concernenti la mobilità dei dipendenti*). — 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, il comma 1-bis è abrogato;

b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto infine il seguente capoverso: « Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, punto 8, le parole: « e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita » sono sostituite dalle seguenti: « e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita »;

b) all'articolo 9-bis, lettera i), primo periodo, dopo le parole: « salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni » sono aggiunte le seguenti parole: « e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato ».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 2-bis della tariffa parte seconda, atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso si aggiunge il seguente capoverso: « Locazione di immobili abitativi ai propri dipendenti ».

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

12. 07 (ex 10. 011). Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (*Disposizioni fiscali concernenti la mobilità dei dipendenti*). — 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, il comma 1-bis è abrogato;

b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto infine il seguente capoverso: « Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, punto 8, le parole: e quelli destinati ad uso di civile abitazione locali dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita« sono sostituite dalle seguenti: »e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato; o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;

b) all'articolo 19-bis, lettera i), primo periodo, dopo le parole: « salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni » sono aggiunte le

seguenti parole « e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato ».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, è apportata la seguente modifica:

« a) all'articolo 2-bis della tariffa parte seconda, atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, si aggiunge il seguente capoverso: »Locazione di immobili abitativi ai propri dipendenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

12. 08 (ex 10. 013). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (*Disposizioni fiscali concernenti la mobilità dei dipendenti*). — 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, il comma 1-bis è abrogato;

b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto infine il seguente capoverso: « Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, punto 8, le parole: « e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita » sono sostituite dalle seguenti: « e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita »;

b) all'articolo 19-bis, lettera i), primo periodo, dopo le parole: « salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni » sono aggiunte le seguenti parole: « e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che, li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

12. 09 (ex 10. 017). Contento, Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART.12-bis. — 1. All'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole « relative agli apprendisti, » sono aggiunte le seguenti: « ai disabili ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

12. 010 (ex 10. 018). Mazzocchi, Armani.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART.12-bis. — 1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole « relative agli apprendisti, » aggiungere le seguenti: « ai disabili ».

Conseguentemente, all'articolo 8, tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare le seguenti variazioni:

2001: — 1.000

2002: — 1.000

2003: — 1.000

12. 012. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex. 10. 019). Cambursano.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis (*Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto in Sicilia*). — Per compensare i maggiori oneri derivanti dalla condizione insulare, ai titolari di imprese di autotrasporto merci con sede in Sicilia è attribuito un contributo a titolo di concorso per l'ammodernamento e la qualificazione del parco veicolare. Il contributo è riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili: a tal fine, per l'anno 2001 è stanziata la somma complessiva di 100 miliardi di lire annue. Il contributo può essere fruito anche mediante credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo spetta nel rispetto dei limiti della regola *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996 ed è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite di 180 milioni di lire nel triennio. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e la relativa erogazione, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente comma.

Conseguentemente: all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: un miliardo.

12. 018. Governo.

(A.C. 7328-bis — sezione 5)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO III

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TASSAZIONE DELL'ENERGIA**

ART. 13.

(Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel).

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

« 6. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio od altri oli minerali del prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, è effettuata in regime di deposito fiscale. Il "biodiesel" contenuto in misura percentuale fino al 5 per cento in volume in miscele con gasolio e con olio combustibile, destinate all'impiego come carburante, è esente da accisa. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti dei depositari autorizzati, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, le modalità di distribuzione e le caratteristiche fiscali del "biodiesel" con i relativi metodi di prova ».

2. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di « biodiesel » esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativo al periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e perché vengano immessi in consumo nel suddetto periodo, i quantitativi di « biodiesel » esente complessivamente non immessi in consumo nei

due precedenti periodi 1° luglio 1998-30 giugno 1999 e 1° luglio 1999-30 giugno 2000. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono redistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente:

5-bis. In deroga al comma 5, è esente da accisa l'ETBE (etil tertil butil etere), ottenuto a partire da etanolo derivato dalla fermentazione di materie prime agricole, esclusi i sottoprodotti ed i coprodotti della trasformazione di prodotti agricoli e messo in vendita od utilizzato come additivo ai carburanti per autotrazione. L'esenzione è concessa a decorrere dal 1° gennaio 2001 per un contingente annuo pari a: 100 milioni di litri per il 2001, 200 milioni di litri per il 2002 e 300 milioni di litri per il 2003. Sono altresì esenti da accisa i quantitativi di etanolo utilizzati per l'ottenimento dei contingenti annui di ETBE in esenzione. Le modalità applicative relative al regime di deroga di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 300.000;

2002: — 150.000;

2003: — 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

13. 1. (ex 11. 17). De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 1° luglio 2001 con le seguenti: 1° gennaio 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

13. 2. (ex 11. 3). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: biodiesel con la seguente: etanolo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, dopo le parole: oli vegetali aggiungere le seguenti: e dell'etanolo.

Conseguentemente, ovunque ricorrano nell'articolo, sostituire la parola: biodiesel con la seguente: etanolo.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 25.000;

2002: — 25.000;

2003: — 25.000.

13. 15. (ex 11. 13 seconda versione) Gerardini, Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza, Sedioli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: fino al 5 per cento

in volume *fino a* come carburante con le seguenti: fino al 25 per cento in volume in miscela con gasolio, fino alla concorrenza di 700 mila tonnellate di gasolio di origine fossile, destinato all'impiego come carburante nei mezzi pubblici è esente da accisa. Il « biodiesel » contenuto in misura percentuale fino al 25 per cento in volume in miscela con gasolio, fino alla concorrenza di 700 mila tonnellate di gasolio di origine fossile, destinato all'impiego come combustibile per il riscaldamento degli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico nell'ambito di un contratto a risultato come previsto dall'articolo 30, comma 8, lettera e), è esente da accisa. Il « biodiesel » contenuto in misura percentuale fino al 3,5 per cento in volume in miscela con gasolio e con olio combustibile, destinato all'impiego come carburante in settori diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

13. 3. (ex 11. 1). Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Pagliuzzi, Pezzoli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: fino al 5 per cento in volume in miscele con gasolio e con olio combustibile, destinate all'impiego con le seguenti: in miscele con gasolio e con olio combustibile ovvero utilizzato puro per l'utilizzo.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

13. 12. (ex 11. 11., seconda versione). Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: fino al 5 per cento con le seguenti fino al 20 per cento.

Conseguentemente:

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche di origine agricola in sostituzione di fonti di energia fossili, nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia per la riduzione delle emissioni di gas nocivi all'atmosfera, l'aliquota di accisa dell'alcole destinato alla produzione di ETBE o comunque ad uso industriale è stabilita nella misura di lire 800.000 per mille litri;

nella rubrica, dopo la parola: biodiesel *aggiungere le seguenti:* e la determinazione dell'aliquota di accisa sull'alcole etilico per uso industriale.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

13. 4. (ex 11. 14). Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: come carburante *aggiungere le seguenti:* o al riscaldamento di edifici pubblici o privati.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

13. 5. (ex 11. 4). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, dopo le parole: del commercio e dell'artigianato *aggiungere le seguenti:* , con il Ministro dell'ambiente.

13. 13. (ex 11. 10). Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole e forestali *aggiungere le seguenti:* , da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,

13. 7. (ex 11. 2). Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole e forestali *aggiungere le seguenti:* , da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. 6. (ex 11. 5). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre esentato il biodiesel prodotto e commercializzato in miscele con gasolio e con olio combustibile oltre il 5 per cento in volume ovvero puro fino ad un quantitativo massimo di 250.000 tonnellate.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

13. 8. (ex 11. 8). Armani, Bono.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre esentato il biodiesel prodotto e commercializzato in miscele con gasolio e con olio combustibile oltre il 5 per cento in volume ovvero puro fino ad un quantitativo massimo di 200.000 tonnellate.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

13. 9. (ex 11. 7). Armani, Bono.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre esentato il biodiesel prodotto e commercializzato in miscele con gasolio e con olio combustibile

oltre il 5 per cento in volume ovvero puro fino ad un quantitativo massimo di 150.000 tonnellate.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

13. 10. (ex 11. 6). Armani, Bono.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL è assegnata una somma pari all'uno per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto dell'immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi con un massimo, per comune o insieme di comuni, sul cui territorio insiste il medesimo impianto, di 5 miliardi fino a 10.000 abitanti, 10 miliardi da 10.000 a 25.000 abitanti, 20 miliardi oltre 25.000 abitanti.

2-ter. Le somme di cui al precedente comma *2-bis* sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive, ed in particolare ad opere di viabilità, controllo dell'urbanizzazione, infrastrutture e tutela ambientale. Le regioni a statuto speciale adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.

2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla rideterminazione della percentuale dell'1 per cento della quota di accisa di cui al comma *2-bis*, per passare gradualmente a regime allo 0,5 della quota stessa, entro il 2010.

2-quinquies. Al fine di sostenere l'onere di spesa dei commi 2-*bis* e seguenti, determinato nella misura massima di 290 miliardi, per il solo anno 2001 ai comuni interessati è versata la necessaria quota di accisa sugli oli minerali destinata alle Regioni.

2-sexies. Dal 1° gennaio 2002, per far fronte all'onere di spesa, sarà devoluto ai comuni interessati il gettito erariale dell'imposta di consumo sui bitumi di cui all'articolo 62 del ddl 26 ottobre 1995, n. 504 e quello della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (Sox) e di ossidi di azoto (Nox) di cui all'articolo 17, comma 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2-septies. L'onere per lo Stato è compensato dal progressivo riallineamento dell'aliquota di accisa della benzina super senza piombo a quello della benzina super, così come previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2-octies. In attuazione della direttiva del Consiglio 1999/81/CE del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, nel riepito di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

13. 14. (ex 11. 18). Sbarbati, Mazzocchin, Duca, Polenta, Giacco, Testa, Marongiu, Lenti, Gasperoni, Giardiello, Cesetti, Dedoni, Carotti, Boccia, Signorino, Lombardi, Turroni, Bogi, Repetto, Di Capua, Mariani, Crema, Abbondanzieri, Rizza, Merloni, Biricotti, Ciani, Parenti, Galdelli, Piscitello, Bastianoni, Raffaldini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal 1° luglio 2001 è consentita la miscelazione con prodotti petroliferi del prodotto denominato « bioetanolo » ottenuto dalla distillazione dei vini, da effettuare in regime di deposito fiscale. Il « bioetanolo » contenuto in misura percentuale fino al 15 per cento in volumi con benzine destinate all'impiego come carburante è esente da accisa. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti dei depositari autorizzati, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, di distribuzione e le caratteristiche fiscali del « bioetanolo » con i relativi metodi di prova.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

13. 11. (ex 11. 16). Liotta, Lucchese, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

(A.C. 7328-bis – sezione 6)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 14.

(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti petroliferi a fini di tutela ambientale).

1. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, è disposta una riduzione dell'accisa gravante sui seguenti prodotti petroliferi, a decorrere dal 1° gennaio 2001:

a) bioetanolo;

b) alcool destinato alla produzione di ETBE;

c) riformulanti e additivi per benzine e gasolio per autotrazione, prodotti da biomasse.

2. La riduzione delle accise è subordinata alla verifica della idoneità dei prodotti di cui al comma 1 ad abbattere in combustione i principali agenti inquinanti.

3. La misura delle accise di cui al comma 1 è ridotta entro il limite di spesa di lire 30 miliardi annue.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL SEGNO DI LEGGE

SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14.4 DEL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'ambiente *inserire le seguenti:* e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

0. 14. 4. 1. Governo.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 miliardi *con le seguenti:* 500 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

0. 14. 4. 2. (ex 0. 11. 0. 2. 4). Bono, Armani.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale).

All'articolo 21 del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti i seguenti commi:

5-bis) Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, è disposta una riduzione dell'accisa applicabile sui seguenti prodotti, a decorrere dall'1 gennaio 2001:

a) bioetanolo;

b) ETBE;

c) riformulanti e additivi per benzine e gasolio per autotrazione, prodotti da biomasse;

d) miscele di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con biodisel contenuto in misura variabile dal 5 al 30 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione;

5-ter) Con il decreto di cui al comma 5-bis sono stabilite le modalità di verifica dell'idoneità dei menzionati prodotti ad abbattere in combustione i principali agenti inquinanti nonché i quantitativi massimi dei medesimi e le misure delle relative aliquote di accise entro il limite di spesa di lire 30 miliardi annui.

14. 4. La Commissione.

ART. 14.

(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti petroliferi a fini di tutela ambientale)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) biodiesel puro prodotto alla quota del quantitativo di 125.000 tonnellate.

14. 1. (ex 0. 11. 0. 2. 3). Armani, Bono.

(A.C. 7328-bis — sezione 7)**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 15.**

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:

— benzina: lire 1.077.962 per mille litri;

— benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;

— olio da gas o gasolio:

usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;

— emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 513.693 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;

con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:

con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;

con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;

— gas di petrolio liquefatti (GPL):

usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;

usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;

— gas metano:

per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;

c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 46,78 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

2. Per il periodo 1° gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre destinate allo svolgimento delle attività agricole è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del

beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15. — 1. Per fare fronte agli aumenti dei costi dei prodotti petroliferi e contenere gli effetti inflazionistici e di riduzione della competitività del sistema, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte all'80 per cento dell'importo vigente alla data del 31 dicembre 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

15. 1. (ex 12. 28). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. A decorrere dal 30 giugno 2001, è soppresso l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

15. 2. (ex 12. 25). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, capoverso: benzina, sostituire le parole: lire 1.077.962 con le seguenti: benzina: lire 538.981.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

15. 3. (ex 12. 17) Faustinelli.

Al comma 1, capoverso: benzina, sostituire le parole: lire 1.077.962 con le seguenti: lire 503.743.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

15. 4. (ex 12. 16) Faustinelli.

Al comma 1, capoverso: olio da gas o gasolio, sostituire le parole: usato come carburante: lire 739.064 con le seguenti: usato come carburante: lire 369.532.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

15. 5. (ex 12. 18) Faustinelli.

Al comma 1, capoverso: olio da gas o gasolio, dopo le parole: lire 739.964 per mille litri; aggiungere il seguente periodo: Nei territori della regione Sicilia e della regione Sardegna per i consumi di olio da gas o gasolio usato come carburante si applica la seguente aliquota: lire 513.693 per mille litri.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

15. 6. (ex 12. 20) Teresio Delfino, Grillo.

Al comma 1, capoverso: olio da gas o gasolio, sostituire le parole: lire 697.398 per mille litri con le seguenti: lire 348.699 per mille litri.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

15. 7. (ex 12. 15) Faustinelli.

Al comma 1, capoverso: olio da gas o gasolio, sostituire le parole: lire 697.398 per mille litri con le seguenti: lire 572.398 per mille litri.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

15. 8. (ex 12. 12). Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Pagliuzzi, Pezzoli.

Al comma 1, capoverso « emulsioni stabilizzate, » lettere a) e b), sostituire le parole: lire 513.693 con le seguenti: lire 473.693.

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: BTZ: lire 96.154 con le seguenti: BTZ: lire 56.154.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi n. 2.

15. 9. (ex 12. 29). De Benetti, Scalia, Pistone.

Al comma 1, capoverso emulsioni stabilizzate di oli da gas, sostituire le parole da: a) emulsione con oli da gas fino a: con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi con le seguenti:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 473.693 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 473.693 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile BTZ: lire 56.154 per mille chilogrammi.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 15.000

15. 10. (ex 12. 14). Repetto.

Al comma 1, capoverso gas di petrolio liquefatti, sostituire le parole: lire 509.729 per mille chilogrammi, con le seguenti: lire 400.000 per mille chilogrammi.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 154.000;

2002: — 103.000;

2003: — 77.000.

15. 44. (ex 12. 30). Cambursano.

Al comma 1, al capoverso gas metano, lettera a), sostituire le parole: lire 56,99 per metro cubo con le seguenti: lire 35,47 per metro cubo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

15. 11. (ex 12. 11). Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Pagliuzzi, Pezzoni.

Al comma 1, al capoverso gas metano, lettera a), sostituire le parole: lire 56,99 per metro cubo con le seguenti: lire 46,78 per metro cubo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12 e 6.

15. 12. (ex 12. 46). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 1, al capoverso gas metano, lettera b), sopprimere le parole: fino a 250 metri cubi annui.

Seguono compensazione del Gruppo Lega Nord Padania nn. 8 e 6.

15. 13. (ex 12. 49). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 1, al capoverso gas metano, lettera b), sostituire le parole: lire 124,62 per metro cubo con le seguenti: lire 46,78 per metro cubo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12 e 6.

15. 14. (ex 12. 47). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 1, al capoverso gas metano, lettera b), sostituire le parole: lire 124,62 per metro cubo con le seguenti: lire 104,89 per metro cubo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

15. 15. (ex 12. 10). Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Pagliuzzi, Pezzoli.

Al comma 1, al capoverso gas metano, lettera c), sostituire le parole: lire 307,51 per metro cubo con le seguenti: lire 46,78 per metro cubo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

15. 16. (ex 12. 48). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso gas metano, alla lettera c), sostituire le parole: lire 307,51 per metro cubo, con le seguenti: lire 287,78 per metro cubo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

15. 17. (ex 12. 9). Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Pagliuzzi, Pezzoli.

Al comma 1, capoverso gas metano, dopo le parole: c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo; aggiungere le seguenti: Nel caso sussista l'impossibilità tecnica di distinguere il consumo per i rispettivi usi, si procede all'imposizione su base induttiva applicando l'ammontare dell'accisa di cui alla lettera a) ad una fascia di consumi pari a quella media riscontrata nei mesi di giugno luglio e agosto dell'anno precedente dall'utente-contribuente.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12.

15. 18. (ex 12. 37). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 1, capoverso gas metano, sostituire le parole: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 46,78 per metro cubo, con le seguenti: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 27,05 per metro cubo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

15. 19. (ex 12. 8). Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Pagliuzzi.

Al comma 1, capoverso gas metano, sostituire le parole: b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo con le seguenti: b) per altri usi civili: lire 192,73 per metro cubo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

15. 20. (ex 12. 7). Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Pagliuzzi, Pezzoli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

miscela di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con « biodiesel » con-

tenuto in misura variabile dal 20 al 30 per cento in peso, idonee all'impegno nella carburazione e nella combustione:

a) miscela con oli da gas usata come carburante: lire 423.041 per mille litri;

b) miscela con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 385.202 per mille litri;

c) miscela con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ: lire 158.372 per mille chilogrammi; con olio combustibile BTZ: lire 79.185 per mille chilogrammi;

d) miscela con olio combustibile denso per uso industriale; con olio combustibile ATZ: lire 66.473 per mille chilogrammi; con olio combustibile BTZ: lire 33.237 per mille chilogrammi.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:

2001: — 32.000.

15. 21. (ex 12. 5). Rizza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i consumi nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87, terzo comma, per i consumi di gas metano indicati nel comma 1 si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b) 46,78 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11.

15. 22. (ex 12. 38) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, le aliquote

delle accise indicate nel comma 1 sono ulteriormente ridotte del 20 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11.

15. 23. (ex 12. 40 e 12. 41) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i consumi nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, per il gas metano sopraindicate si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b) 46,78 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11.

15. 24. (ex 12. 39) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il primo periodo del numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente: « Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura:

gasolio: 15 per cento aliquota normale;

benzina: 49 per cento aliquota normale;

gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre: esenzione.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

15. 25. (ex 12. 35) Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Collavini, Piva, Marras, Scaltritti, Cosentino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il primo periodo del numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1955, n. 504, è sostituito dal seguente: Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, silvicoltura e piscicoltura:

gasolio: 15 per cento dell'aliquota normale;

benzina: 49 per cento dell'aliquota normale.

Al relativo onere di lire 150 miliardi si provvede mediante l'utilizzo delle economie realizzate con il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito in legge 14 aprile 2000, n. 92.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 150.000;

2002: — 150.000;

2003: — 150.000;

15. 49. (ex 12. 24). Domenico Izzo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2001, il gasolio utilizzato per gli impieghi di cui al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è esente da accisa.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 — articolo 70, comma 2 apportare le seguenti variazioni:

2001: — 424.600.

15. 46. Trabbattoni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa previste al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 — articolo 70, comma 2 apportare le seguenti variazioni:

2001: — 120.000.

***15. 47.** (v. 12. 19). Caveri, Detomas, Brugger, Zeller, Widmann.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa previste al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999 — articolo 70, comma 2, apportare la seguente variazione:

2001: — 120.000.

***15. 26.** (v. 12. 1) Ferrari.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa previste al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999 — articolo 70, comma 2, apportare la seguente variazione:

2001: — 100.000.

15. 27. (v. 12. 1) Ferrari.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. Le aliquote di accisa relative al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre e come carburante agricolo sono fissate in misura pari a zero. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e per un periodo la cui durata è determinata, di concerto, dai Ministri delle finanze, dell'industria e del commercio e delle politiche agricole e forestali, in base alle evoluzioni del mercato dei prodotti petroliferi, il prezzo del gasolio, destinato agli impieghi di cui al periodo precedente, è fissato in lire 600 al litro. La differenza tra tale valore ed il prezzo di mercato del gasolio destinato all'impiego come carburante agricolo e per il riscaldamento delle serre è restituita ai soggetti utilizzatori attraverso un fondo appositamente istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri delle finanze, dell'industria e del commercio e delle politiche agricole e forestali, definisce, con proprio

decreto, la dotazione finanziaria e le modalità di finanziamento e di funzionamento del fondo di cui al periodo precedente.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

15. 28. (ex 12. 52). Chiappori, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: utilizzato per aggiungere le seguenti: i pozzi irrigui e.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

15. 29. Teresio Delfino, Grillo, Volontè, Tassone, Cutrufo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è concesso un credito d'imposta pari a lire 250 lire per ogni litro di gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre. Per le modalità di erogazione del credito di imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutati in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 100.000;

2002: — 100.000.

15. 56. (ex 14. 05) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz, Alberto Giorgetti.

Al comma 3, dopo le parole: ivi compreso aggiungere le seguenti: quello per i pozzi irrigui e.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

15. 30. Teresio Delfino, Grillo, Volontè, Tassone, Cutrufo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi sono ridotte automaticamente quando il carico fiscale complessivo sugli stessi prodotti petroliferi supera il 45 per cento del prezzo medio al consumo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 18, 12 e 6.

15. 31. (ex 12. 51) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi sono ridotte automaticamente quando il carico fiscale complessivo sugli stessi prodotti petroliferi supera la metà del prezzo medio al consumo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

15. 32. (ex 12. 50) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo indennizzo per l'impoverimento delle risorse energetiche dell'isola, unica regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali, derivanti dall'esercizio nel territorio siciliano delle principali attività di raffinazione di prodotti petrolchimici, nonché quale specifico sostegno alle politiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specificità insulare, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazionale, al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

15. 33. (ex 12. 27) Bono, Prestigiacomo, Rallo, Grillo, Lucchese, Micciché, Giudice, Liotta, Carmelo Carrara, Fragalà, Matranga, Lo Porto, Baiamonte, Cascio, Misuraca, Amato, Marino, Lopresti, Mancuso, Acierno, Crimi, Stagno d'Alcontres, D'Alia, Nania, Nuccio Carrara, Neri, Floresta, Tringali, Trantino, Palumbo, Paolone, Vito, Caruso, Armani, Garra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di favorire lo sviluppo economico della regione Sicilia in considerazione del tenore di vita sensibilmente inferiore alla media europea e delle gravi forme di sottoccupazione di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, a decorrere dal 2001 le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo ottobre 1995, n. 504, erogati nella regione Sicilia, sono ridotte al 30 per cento per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1 e 3.

15. 34. (ex 12. 31) Prestigiacomo, Micciché, Amato, Baiamonte, Cascio, Crimi, Dell'Utri, Floresta, Garra, Gazzara, Giudice, Mancuso, Martino, Matranga, Misuraca, Palumbo, Stagno d'Alcontres, Liotta, D'Alia, Lucchese, Grillo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Al fine di compensare la mancata restituzione alla Regione siciliana di parte

delle accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 immessi al consumo nella regione, a decorrere dal 2001 è istituito presso il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica il « Fondo per la Compensazione dei maggiori oneri energetici a carico della regione siciliana » destinato al contenimento dei costi energetici dei cittadini e delle attività produttive.

5. Al Fondo di cui al comma 4 è assegnato uno stanziamento annuo, a decorrere dal 2001, pari a lire 800 miliardi.

6. Il Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro dell' Interno, sentita la Regione siciliana, stabilisce con proprio decreto il riparto delle somme fra i Comuni della Regione siciliana in proporzione alla popolazione residente all'inizio di ciascun anno.

7. All'onere derivante dalla attuazione dei commi da 4 a 6 del presente articolo pari a lire 800 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in tabella A all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del Tesoro per un importo pari a 1.600 miliardi per il 2001, 1.000 miliardi per il 2002 e 800 miliardi per il 2003.

15. 45. (ex 66. 0. 2). Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Brunale, Cappella, Caruano, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumia, Pistone, Rizza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In attesa dell'attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione Sicilia, relativo al contributo di solidarietà nazionale, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte del 30 per cento in relazione all'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nella regione siciliana.

Seguono compensazioni del gruppo I Democratici-l'Ulivo.

15. 48. (ex 72. 199) Piscitello.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL è assegnata una somma pari al 2 per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto di immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi.

5. Le somme assegnate, di cui al comma 4, sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive ed, in particolare ad opere di tutela ambientale e infrastrutture. Le regioni a statuto speciale adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e al comma *l-bis*.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

15. 35. (ex 12. 32) Prestigiacomo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è soppressa l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, voce:Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 200 miliardi;

2002: — 150 miliardi;

2003: — 100 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

15. 36. (ex 12. 34) Radice, Stradella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Per fare fronte agli aumenti del costo del gasolio per l'attività della pesca, che hanno determinato il raddoppio delle spese d'esercizio per i natanti, si autorizza il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, a emanare un decreto per fiscalizzare la quota di aumento del gasolio eccedente il valore di 400 lire a litro, con decorrenza 1° ottobre 2000. La riduzione del prezzo del gasolio alla pompa, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge, verrà rimborsato previa specifica esibizione di opportuna documentazione del consumo effettuato.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

15. 37. (ex 12. 26) Bono, Prestigiaco, Rallo, Grillo, Lucchese, Micciché, Giudice, Liotta, Carmelo Carrara, Fragalà, Matranga, Lo Porto, Baiamonte, Cascio, Misuraca, Amato, Marino, Lopresti, Mancuso, Acierno, Crimi, Stagno d'Alcontres, D'Alia, Nania, Nuccio Carrara, Neri, Floresta, Tringali, Trantino, Palumbo, Paolone, Vito, Caruso, Armani, Garra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito in legge dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 si applicano anche alla pesca nelle acque interne.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 4.000;

2002: — 3.000;

2003: — 2.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

15. 38. (ex 12. 36) Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Floresta, Collavini, De Ghislanzoni Cardoli, Bertucci, Amato, Pezzoli, Marras, Leone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Alla Tabella A, punto 3, allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, le parole: « limitatamente al trasporto delle merci » sono sostituite dalle seguenti: « compresa la pesca ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

15. 39. (ex 12. 21) Teresio Delfino, Grillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunta la seguente lettera:

g) per una quota non inferiore al 15 per cento del gettito complessivo ad interventi di risanamento ambientale e per la tutela del territorio, attraverso il diretto controllo del Ministero dell'ambiente.

15. 40. (ex 12. 33) Turrone, Scalia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) a compensare il minor gettito derivante dall'applicazione alle strutture ospedaliere dell'aliquota agevolata di 20 lire per metro cubo dell'imposta di consumo sul gas metano.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4 e 6.

15. 41. (ex 12. 43) Covre, Michielon, Grungetti, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le strutture ospedaliere sono da intendersi equiparate alle strutture alberghiere in quanto organizzazione diretta a fornire al cliente servizi di cui alla circolare del Ministero delle finanze 20 settembre 1997, n. 73, prot. 8822/XI, e pertanto sono assoggettate ad aliquota agevolata di 20 lire per metro cubo dell'imposta di consumo sul gas metano.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4 e 6.

15. 42. (ex 12. 45) Covre, Michielon, Grignetti, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. A far data dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata di 20 lire per metro cubo dell'imposta di consumo sul gas metano è applicata anche alle strutture ospedaliere.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4 e 6.

15. 43. (ex 12. 42). Covre, Michielon, Grignetti, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. (Imposta di consumo sul gas metano). — 1. A parità di gettito di imposta, sono equiparate su tutto il territorio nazionale le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano.

15. 01. (ex 12. 01). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2001, 2002 e 2003, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, sopprimere gli accantonamenti relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli accantonamenti del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: 800.000;

2002: 1.500.000;

2003: 1.500.000.

voce: Ministero delle finanze:

2001: —;

2002: 200.000;

2003: 150.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2001: 200.000;

2002: 200.000;

2003: 200.000.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale: articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativi per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi; articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto; articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1000 milioni di lire.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6**COMPENSAZIONI
GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 30.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 1

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2 è aggiunto in fine, il seguente periodo: «ferme restando le riduzioni stabilite con precedenti disposizioni di legge per il 2001 si dispone un'ulteriore riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 e per ciascuno degli anni 2002-2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore al 2 per cento, rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 75 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 6, sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 30 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 4

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 10.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 5

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 11.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 6

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 12.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 7

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 8

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 9

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: 1° gennaio 2000 con le parole: 1° gennaio 1999.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 10

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 69.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 11

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 12

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera a).

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 13

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 14

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 7.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 15

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 16

Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 30 miliardi con le parole: 3 miliardi.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 17

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 81-bis.

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia e fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi al cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 18

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 81-ter.

Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO MISTO-CDU**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 20 per cento per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli stanziamenti di tutti i Ministeri per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 15 per cento, al netto delle regolazioni debitorie.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 2

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relative alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminata sono ridotte del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 3

Conseguentemente, all'articolo 80, comma 4, ridurre le autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 4

Conseguentemente all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 662 del 1996: Misure per la razionalizzazione per la finanza

pubblica, articolo 2 comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato — settore 11 — (3.2.1.22 — Ferrovie dello Stato — cap. 7350), apportare le seguenti variazioni:

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.500.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 5

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dei lavori pubblici — Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 — Ente nazionale per le strade — cap. 8061/p):

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 — Presidenza del Consiglio dei ministri — cap. 2710):

2001: — 200.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

voce: Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999 — Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate —

(2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - cap. 1654, 1655 - 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051):

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 1.000.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali: Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 — Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215):

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355):

2001: — 250.000;

2002: — 250.000;

2003: — 250.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 6

Alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese si provvede mediante l'elevazione della percentuale indicata al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 68.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 7

COMPENSAZIONI GRUPPO LEGA NORD PADANIA

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.600.000;

2003: — 1.600.000.

voce: Ministero della giustizia:

2001: — 100.000;

2002: — 250.000;

2003: — 250.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2001: — 350.000;

2002: — 400.000;

2003: — 400.000.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2001: — 200.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

voce: Ministero dei trasporti e della navigazione:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

voce: Ministero dell'ambiente:

2000: — 100.000;

2001: — 50.000;

2002: — 50.000.

voce: Ministero della difesa:

2001: — 300.000;

2002: — 400.000;

2003: — 400.000.

voce: Ministero dell'interno:

2001: — 550.000;

2002: — 550.000;

2003: — 550.000.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2001: — 350.000;

2002: — 350.000;

2003: — 350.000.

voce: Totale tabella A:

2001: — 1.500.000;

2002: — 2.900.000;

2003: — 3.850.000.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 750.000.

voce: Ministero della giustizia:

2001: — 100.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

voce: Ministero delle comunicazioni:

2001: — 200.000;

2002: — 200.000;

2003: — 100.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2001: — 70.000;

2002: — 70.000;

2003: — 20.000.

voce: Ministero dell'ambiente:

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

voce: Totale tabella B:

2001: — 735.000;

2002: — 695.000;

2003: — 990.000.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 3

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 4

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2001-2003, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del per-

sonale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 5

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

ART. 34-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2001-2003, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 6

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) alla tabella A, parte III, allegata, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di mate;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 7

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: — ART 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8 - aree depresse - cap. 8590):

2001: — 3.000.000;

2002: — 4.000.000;

2003: — 4.000.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: — ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: contributo speciale per la regione Calabria (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria — cap. 8640):

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

Totale:

2001: — 3.100.000;

2002: — 4.100.000;

2003: — 4.100.000.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 8

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Per il triennio 2001-2003 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, abrogare il comma 126, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituire la rubrica dell'articolo 18 con la seguente: « (Disposizioni in materia di indennità e di compensi) ».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 9

Conseguentemente, all'articolo 33, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 10

Conseguentemente, ridurre le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle società di capitali gestite dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2001 di tremila miliardi.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 11

Conseguentemente, all'articolo 40, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose,

a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 12

COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO-CCD

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 3

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscriverne nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 4

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscriverne nei singoli

stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 5

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente, fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003 fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 6

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 500.000;
2002: — 1.500.000;
2003: — 2.000.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 7

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica:

2001: — 500.000;
2002: — 1.500.000;
2003: — 2.000.000.

voce: Ministero delle Finanze:

2001: — 10.000;
2002: — 200.000;
2003: — 200.000.

voce: Ministero della Giustizia:

2001: — 10.000;
2002: — 100.000;
2003: — 100.000.

voce: Ministero degli Affari Esteri:

2001: — 200.000;
2002: — 200.000;
2003: — 200.000.

voce: Ministero della Pubblica istruzione:

2001: — 100.000;
2002: — 100.000;
2003: — 100.000.

voce: Ministero dell'Interno:

2001: — 150.000;
2002: — 150.000;
2003: — 150.000.

voce: Ministero dei Trasporti e della navigazione:

2001: — 50.000;
2002: — 500.000;
2003: — 50.000.

voce: Ministero delle Politiche agricole e forestali

2001: — 20.000;
2002: — 20.000;
2003: — 20.000.

voce: Ministero del Lavoro e della previdenza sociale:

2001: — 200.000;
2002: — 200.000;
2003: — 200.000.

voce: Ministero del Commercio con l'estero:

2001: — 10.000;

2002: — 10.000;

2003: — 10.000.

voce: Ministero della Sanità:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

voce: Ministero dei Beni e Attività culturali:

2001: — 10.000;

2002: — 10.000;

2003: — 10.000.

voce: Ministero dell'Ambiente:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 8

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica:

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

voce: Ministero dei Lavori Pubblici:

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

voce: Ministero della Comunicazioni:

2001: — 100.000;

2002: — 200.000;

2003: — 100.000.

voce: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:

2001: — 100.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

voce: Ministero dell'Industria:

2001: — 10.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

voce: Ministero dell'Ambiente:

2001: — 50.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 9

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 10

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, « Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo

unico per lo spettacolo — capp.8211, 8212, 8213, 8214, 8215)», apportare le seguenti variazioni:

2001: — 900.000;

2002: — 900.000;

2003: — 900.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 11

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relativi agli acquisiti di beni e servizi, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelli aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 12

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 13

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-ter.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 14

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'80 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 15

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'90 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 16

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'95 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 17

All'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: lire 5 miliardi, con le seguenti: lire 1 miliardo.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 18

**COMPENSAZIONI
GRUPPO UDEUR**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, con esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione del gruppo UDEUR

**COMPENSAZIONI
GRUPPO MISTO-VERDI**

All'articolo 4, sopprimere il comma 1.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 1

All'articolo 21, comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1).

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 2

All'articolo 36, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 3

All'articolo 36, comma 5, sostituire le parole: 550 miliardi, con le seguenti: 200 miliardi.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 4

All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 5

All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 6

All'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: fino a lire 1.800.000 fino alla fine della lettera a), con le seguenti: « fino a lire 1.800.000 » sono seguite dalle seguenti: « per rendite catastali uguali o superiori a lire 2.000.000. Per rendite catastali inferiori a detto importo, spetta una deduzione fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze ».

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 7

**COMPENSAZIONI
GRUPPO I DEMOCRATICI**

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione del gruppo I Democratici n. 1

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione del gruppo I Democratici n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 1.000.000.

Compensazione del gruppo I Democratici n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, *con le seguenti:* e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 *con le seguenti:* fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 1

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica ammini-

strazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 2

Conseguentemente, istituire un fondo la cui dotazione è determinata in misura pari al 90 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 3

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 4

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 70.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 5

Conseguentemente, sopprimere il comma 20 dell'articolo 58.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 6

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,5 per cento, 2

per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 5 per cento, 4,7 per cento, 4,5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 7

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 con il seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2001 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 8

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, aumentare la tassa sui superalcolici del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 9

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, aumentare l'accisa sul tabacco del 4 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 10

Conseguentemente, le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 11

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997: apportare le seguenti modificazioni:

2001: — 711.000;

2002: — 693.000;

2003: — 693.000.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 12

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 2.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.000.000.

voce: Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.000.000.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 13